



Coscienza e Libertà

SEMESTRALE DI LIBERTÀ RELIGIOSA, LAICITÀ, DIRITTI DAL 1978

A. Pin



Religione e sicurezza integrata

ISSN 0394-2732

D. Romano - M. Ventura - G. Fattori - D. Curtotti - P. Annicchino - V. Ricciuto - T.F. Giupponi
E. Gianfrancesco - G. Tropea - A. Vendaschi - I. Ruggiu - A. Pin - G. Corso - N. Marchei - F. Alicino
D. Milani - A. Casiere - I.A. Caggiano - P.B. Helzel - S. Amato - A. Benzo - S. Baldassarre

Libertà di coscienza e intelligenza artificiale*

Andrea Pin

Professore Ordinario di Diritto pubblico comparato, Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario, Università di Padova

ABSTRACT

Il contributo confronta il dibattito in corso sulla capacità dell'IA di manipolare la mente umana con le modalità con cui è stata tradizionalmente concepita la libertà di pensiero e di coscienza, focalizzandosi inoltre sulla nozione di "mente estesa", che evidenzia la crescente dipendenza umana dall'AI e l'esigenza di rafforzare anche la protezione degli strumenti smart per garantire gli utenti.

SOMMARIO

1. Introduzione – 2. L'impatto dell'IA sul pensiero e la coscienza umana – 3. Libertà di pensiero e coscienza: una riconsiderazione del *forum internum* – 4. Conclusioni: una nuova stagione per la libertà di coscienza?

1. Introduzione

Le voci allarmate che hanno messo in guardia contro i pericoli dell'IA o suggerito di sospenderne lo sviluppo hanno scatenato molte critiche ultimamente. Mentre alcuni sostengono che il ritmo degli sviluppi tecnologici dovrebbe rallentare per corrispondere alla capacità umana di valutarne l'impatto, altri hanno avvertito che impedire all'IA di svilupparsi ulteriormente impedirebbe alla società di raccoglierne i benefici.

La capacità di diffondere disinformazione e manipolare le persone è stata una delle principali preoccupazioni che hanno portato a chiedere di fermare lo sviluppo dell'IA. Il reclutamento online di estremisti militanti e l'uso dei *social media* per polarizzare le società, alimentare la rabbia sociale e l'ostilità

* Elaborato nell'ambito delle ricerche del progetto PRA-HE 2021 "Re.co.se - Religion and Comprehensive Security" finanziato dall'Università degli Studi di Foggia (bando PRA_HE 2021 UNIFG finanziato dall'Unione europea mediante il programma Next Generation EU e dal programma MUR-Fondo Promozione e Sviluppo-DM 737 del 2021).

reciproca che sono intervenuti nelle elezioni politiche americane e durante il referendum sulla Brexit sono stati probabilmente i principali esempi di questo fenomeno. Più in generale, è evidente ora un'acuta consapevolezza sulle due sponde dell'Atlantico, relativamente alle minacce poste dai giganti della tecnologia, che possono raccogliere informazioni, profilare gli utenti e indurre gli individui a certi comportamenti¹. Studi pionieristici come quello di Shoshana Zuboff hanno avvertito che «i processi delle macchine spingono, sintonizzano, radunano, manipolano e modificano il comportamento umano in direzioni specifiche»². La preoccupazione che le tecnologie digitali possano essere sfruttate per manipolare le menti umane si è recentemente fatta strada anche nella redazione dell'*AI Act* dell'Unione europea, che ha identificato una serie di tecnologie vietate o sottoposte a restrizioni specifiche perché considerate ad alto rischio.

La possibilità che le tecnologie digitali possano influenzare il pensiero e la percezione della realtà ha messo in allerta gli studiosi, ma non sembra tuttavia aver incoraggiato un nuovo approccio alla protezione della libertà di coscienza e di pensiero, capace di affrontare le capacità dell'IA. Gli interventi proposti spesso mirano a limitare la componente manipolativa delle tecnologie digitali, anziché riflettere su come la teoria e la pratica giuridica concepiscano la protezione della libertà di coscienza e di pensiero.

Il netto contrasto tra la quantità di dibattiti sulle implicazioni politiche delle capacità manipolative dell'IA e la scarsità di riflessioni sul suo impatto sulla libertà di coscienza non è però sorprendente: il silenzio pare infatti derivare dalla convinzione, profondamente radicata, che la coscienza sarebbe semplicemente fuori dalla portata di qualunque potere, politico, giuridico o tecnologico, e dunque non bisognosa di una specifica protezione.

Questo lavoro mira a gettare luce su questo punto cieco nell'analisi giuridica, argomentando a favore della riconsiderazione e protezione rafforzata della libertà di coscienza e di pensiero nei confronti dell'IA e delle tecnologie digitali in generale, nonché delle diffuse tecniche di *nudging* e degli oggetti

¹ S. ALEGRE, *Rethinking Freedom of Thought for the 21st Century*, in *European Human Rights Law Review*, 3/2017, p. 226.

² S. ZUBOFF, *The Age of Surveillance Capitalism*, Profile Books, New York, 2019, p. 200.



smart con cui individui e gruppi interagiscono maggiormente. Per perseguire questo obiettivo, il contributo rammenta rapidamente il potenziale dell'IA e lo confronta con la tradizionale comprensione della libertà di coscienza e con il contributo di documenti di diritto internazionale, della giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, i quali si sono, sebbene solo marginalmente, occupati di contenziosi incentrati sulla libertà di coscienza. In seguito si concentra sulle tecnologie portatili e in particolare sugli smartphone, quanto sull'influenza che essi hanno sul pensiero e la memoria umana.

2. L'impatto dell'IA sul pensiero e la coscienza umana

Normalmente vengono identificati sotto il profilo giuridico tre tipi di interventi esterni capaci di influenzare il pensiero e la coscienza dell'individuo. I) Il più ovvio è anche il caso più esplicito di intervento esterno: la coercizione fisica o psicologica. I poteri privati e pubblici possono infatti influenzare il pensiero umano esercitando una pressione di questo tipo. II) La neurobiologia e le neurotecnologie hanno permesso di investigare la componente biologica del pensiero umano, rendendo dunque possibili forme di manipolazione: la chimica e la stimolazione elettrica possono monitorare e influenzare il funzionamento del cervello e l'elaborazione di informazioni e sentimenti. III) Infine, l'alterazione della percezione della realtà può rafforzare o indebolire alcuni sentimenti o pensieri, influenzando così il comportamento individuale. Quest'ultimo tipo di influenza può essere di dimensioni moderate ma comunque di impatto, in quanto può spingere individui o gruppi verso certe scelte semplicemente enfatizzando o minimizzando le informazioni.

L'IA pare particolarmente adatta a servire la terza opzione, soprattutto se è combinata con il cd. *microtargeting*³. Le scienze comportamentali e la raccolta massiccia di dati possono infatti combinare sistemi di sorveglianza pervasivi con strategie mediatiche, che consentono prima di identificare la personalità di ogni individuo o gruppo e poi di istigarlo a pensare e comportarsi in un certo modo. Il *microtargeting* e il *nudging* possono, sotto questo profilo, sfruttare le

³ S. ALEGRE, *Rethinking Freedom of Thought*, cit. p. 228; S. MCCARTHY-JONES, *Freedom of Thought: Who, What, and Why?*, in M.J. BLITZ, J.C. BUBLITZ (a cura di), *The Law and Ethics of Freedom of Thought*, Vol. 1, Palgrave, Londra, 2021, p. 33.



informazioni che le persone condividono volontariamente sul web. Ad esempio, i profili Facebook hanno un grande potenziale in questo senso, perché le informazioni che essi contengono riflettono la personalità dell'utente. Le persone microprofilate possono quindi cadere preda di forme manipolative grazie a specifici stimoli, che si basano su quanto esse condividono volontariamente *online*. Del resto, successi nelle scienze comportamentali, nella psicologia e nella biologia hanno raggiunto un punto in cui «il neuroimaging ... può rilevare reazioni mentali»⁴. «I dispositivi che registrano dati sulla salute come iPhone e fit-bit forniscono dati che possono essere analizzati per dare un quadro degli stati emotivi o per prevedere episodi psicotici»⁵. Alcuni sostengono che l'intelligenza artificiale può «potenzialmente decodificare qualsiasi parola che qualcuno pensa»⁶.

La strategia spesso consiste in una combinazione di distrazione e pressione sull'individuo. Coloro che sono in difficoltà tendono ad essere in quello che è stato definito «un campo cognitivo minato»⁷, nel quale possono essere facilmente spinti ad agire in modi che altrimenti eviterebbero. Gli strumenti possono minare e manipolare il pensiero critico identificando e sfruttandone le vulnerabilità perché, quando sono sotto stress, individui e gruppi possono ricorrere a posizioni di ripiego, che riflettono i loro pregiudizi anziché analisi passionante. Perturbare la capacità di riflettere, raccogliere ed elaborare le informazioni non solo altera la capacità di pensare criticamente, ma costringe la persona a comportarsi in modi che l'IA può prevedere. Nelle parole del premio Nobel Daniel Kahneman, «la voce della ragione può essere molto più debole della voce forte e chiara di un'intuizione errata, e mettere in discussione le tue intuizioni è spiacevole quando affronti lo stress di una grande decisione. Più dubbi è l'ultima cosa che vuoi quando sei nei guai»⁸.

L'intelligenza artificiale consente quindi alle aziende e agli Stati di profi-

⁴ S. LIGTHART, T. DOUGLAS, C. BUBLITZ, T. KOOIJMANS, G. MEYNEN, *Forensic Brain-Reading and Mental Privacy in European Human Rights Law: Foundations and Challenges*, in *Neuroethics*, 14/2021, p. 192.

⁵ S. ALEGRE, *Rethinking Freedom of Thought*, cit., p. 226.

⁶ S. MCCARTHY-JONES, *The Autonomous Mind: The Right to Freedom of Thought in the Twenty-First Century*, in *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2/2019, p. 3.

⁷ D. KAHNEMAN, *Thinking, Fast and Slow*, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011, p. 417.

⁸ *Ivi*.



lare, microtargettizzare e spingere le persone a determinati comportamenti: le aziende possono impegnarsi in tali attività per commercializzare i loro prodotti, mentre i poteri pubblici possono adottarle per instillare alcune abitudini specifiche nei loro cittadini⁹. Il risultato netto di questo processo complesso può consistere in una «bassa coercizione»: un livello di pressione che emerge a malapena, ma altera efficacemente il modo in cui le persone si comportano e pensano, non affiorando sul piano della coercizione vera e propria¹⁰. Per gli stati, questo approccio rappresenta un'alternativa radicale ai «vecchi modelli di comando e controllo di regolamentazione»¹¹.

Sebbene molti esperti ritengano che le preoccupazioni relativamente alle competenze dell'IA siano esagerate e non riflettano effettivamente il loro potenziale, le tecnologie digitali sembrano essere in grado di influenzare già lo scenario sociale. Diversi studi hanno concluso che «l'IA ... si integra nel mondo della vita in un modo particolarmente intimo: navigando in modo intelligente e cambiando significato ed esperienza»¹².

Il modo in cui le tecnologie sono progettate e integrate nell'ambiente umano è un fattore decisivo della loro influenza sulla mente umana. «Attraverso il design, infatti, è possibile fare molte cose: creare una superstimolazione [...], sfruttare un pregiudizio, [...] ingannare il sistema percettivo, [...] sfruttare le opzioni predefinite, ecc.»¹³. È del resto risaputo che le aziende pubbliche spesso progettano strumenti e moduli di consenso in modi che inducono in errore gli utenti di Internet, inducendoli a condividere le loro informazioni¹⁴.

L'intensità dell'interazione uomo-IA è un fattore particolarmente rilevante. L'interazione umana di tipo lento con gli strumenti di intelligenza artificiale è normalmente associata a un livello significativo di autoconsapevolezza

⁹ J. WALDRON, *It's All for Your Own Good*, in *New York Review of Books*, 9 ottobre 2014, p. 21.

¹⁰ S. FELDSTEIN, *Surveillance in the Illiberal State*, in A. SAJO, R. UITZ, S. HOLMES (a cura di), *Routledge Handbook of Illiberalism*, Routledge, New York, 2022, p. 355.

¹¹ J. WALDRON, *It's All for Your Own Good*, cit., p. 21.

¹² C. DURT, *Artificial Intelligence and its Integration into the Human Lifeworld*, in O. MUELLER, P. KELLMEYER, S. VOENEKY, W. BURGARD (a cura di), *The Cambridge Handbook of Responsible Artificial Intelligence: Interdisciplinary Perspectives*, Cambridge University Press, Cambridge, 2022, p. 67.

¹³ A. LAVAZZA, *Technology Against Technology*, in M.J. BLITZ, J.C. BUBLITZ, (a cura di), *The Law and Ethics*, cit., p. 27.

¹⁴ W. HARTZOG, *Privacy's Blueprint: The Battle to Control the Design of New Technologies*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 2018.



e riflessione: il tipo di pensiero che le strategie di manipolazione cercano di evitare. Gli strumenti che accelerano l'interazione uomo-IA hanno maggiori probabilità di mettere un livello di pressione sugli individui che difficilmente possono controllare o di cui possono persino essere consapevoli¹⁵.

3. Libertà di pensiero e coscienza: una riconsiderazione del *forum internum*

I risultati tecnologici hanno permesso e sollecitato gli studiosi a riconsiderare la sostanza, la struttura e i meccanismi della mente umana¹⁶. Mentre si discute ancora di questioni fondamentali come «l'esistenza del libero arbitrio», che alcuni addirittura «ritengono... semplicemente una rivendicazione illusoria»¹⁷, gli studi interdisciplinari che combinano aspetti biologici, psicologici, legali e filosofici hanno contribuito a una più ampia comprensione della libertà di pensiero, della sua ampiezza e dei processi che possono influenzarla. C'è un ampio consenso ora sul fatto che il pensiero non comprende solo l'elaborazione intellettuale e le credenze profondamente radicate, ma anche i sentimenti, le emozioni e persino i sogni. Una definizione ampia di «pensare» contempla tutte le attività mentali: «non solo [...] pensiero e riflessione, ma anche [...] sentire, desiderare, intendere, credere, immaginare e altre attività della mente». È quindi un concetto multidimensionale che abbraccia l'intero spettro dell'esperienza umana¹⁸. Non sorprende che alcuni studiosi abbiano sostenuto la configurazione di uno specifico diritto all'«autonomia mentale» o all'«autotrasformazione psicologica»¹⁹, che finalmente coglierebbe la conoscenza nel frattempo estesi nei confronti del pensiero umano e rafforzerebbe la sua protezione nei confronti delle tecnologie contemporanee.

Mentre l'analisi scientifica ha compiuto grandi progressi nella comprensione della sostanza e dei meccanismi del pensiero umano, la protezione che

¹⁵ S. MCCARTHY-JONES, *The Autonomous Mind*, cit., p. 12.

¹⁶ M.J. BLITZ, *Freedom of Thought for the Extended Mind: Cognitive Enhancement and the Constitution*, in *Wisconsin Law Review*, 4/2010, p. 1052.

¹⁷ N.A. FARAHANY, *A Neurological Foundation for Freedom*, in *Stanford Technology Law Review*, 4/2012, p. 2.

¹⁸ L. SWAINE, *Freedom of Thought in Political History*, in M.J. Blitz, J.C. Bublitz (a cura di), *The Law and Ethics*, cit., p. 19.

¹⁹ M.J. BLITZ, *Freedom of Thought*, cit., p. 1078. Si veda anche S. MCCARTHY-JONES, *The Autonomous Mind*, cit., p. 11.



i sistemi giuridici le accordano non è stata paragonabile a tali sviluppi. C'è un ampio consenso, maturato nei secoli, intorno alla convinzione che la libertà di pensiero – il *forum internum* della coscienza – non possa essere limitata in alcun modo per ragioni teoriche quanto pratiche.

Se sul piano teorico si coglie un'unanime opinione sulla necessità che ogni persona debba godere di libertà nella sua sfera più intima²⁰, anche sul piano della pratica giudiziaria questa convinzione appare profondamente radicata all'interno della cultura dei diritti. Blackstone probabilmente ha colto nel più incisivo dei modi quanto la contemporanea immoralità e impossibilità di intromettersi nella mente umana si rafforzino a vicenda, contribuendo a rinsaldare la protezione della coscienza umana, quando ha affermato che «nessun tribunale temporale può scrutare il cuore, o scandagliare le intenzioni della mente, se non dopo che queste si sono concretate in azioni esteriori, quindi non può punire per ciò che non può sapere»²¹. Teorici e giudici hanno ampiamente concordato sul fatto che sarebbe impossibile controllare, sanzionare, incoraggiare o porre limiti alla libertà di pensiero, poiché solo una volta che la volontà umana «si manifesta in un'azione giunge la responsabilità sul piano giuridico»²².

È alla luce di questa convinzione di lunga data, secondo cui sarebbe impossibile penetrare nella mente di qualcuno, che si possono leggere i documenti a tutela dei diritti umani, i quali affermano l'importanza della libertà di pensiero, ma raramente articolano ciò che essa include e come proteggerla. I lavori preparatori dei documenti internazionali sui diritti umani, ad iniziare dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, non offrono una chiara definizione della libertà di pensiero e i suoi limiti. Anche le sentenze giudiziarie, che hanno sottolineato più volte che la semplice ipotesi di controllare la mente si scontra con la medesima trama del costituzionalismo moderno, sono di scarso aiuto nell'individuare i contorni del pensiero umano e della sua protezione. Ad esempio, la Corte Suprema degli Stati Uniti «non ha mai detto esattamente cosa

²⁰ Jean Jacques Rousseau, citato da D. AVON, *La liberté de conscience: histoire d'une notion et d'un droit*, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2020, p. 566.

²¹ W. BLACKSTONE, *Commentaries on Laws on England*, Clarendon Press, Oxford, 1765, p. 21.

²² N.A. FARAHANY, *A Neurological Foundation for Freedom*, cit., p. 14.

sia [la libertà di pensiero]»²³.

La riluttanza giudiziaria a definire il pensiero umano è perfettamente comprensibile, poiché i tribunali non hanno generalmente affrontato la possibilità realistica della manipolazione mentale. Essi hanno avuto per lo più a che fare con questioni ristrette di indottrinamento, come la coercizione fisica o psicologica²⁴, la somministrazione forzata di farmaci per stabilizzare lo stato mentale di un individuo o consentirgli di stare in giudizio²⁵, la libertà dei genitori di educare i figli, i limiti del proselitismo in strutture gerarchiche come quella militare. Nella migliore delle ipotesi, solo la necessità di distinguere la testimonianza e l'evangelizzazione della fede dal «proselitismo improprio» ha ricevuto una certa attenzione²⁶. La maggioranza dei casi che hanno affrontato la protezione del *forum internum* si è in gran parte concentrata su ipotesi in cui pressioni fisiche, sociali o psicologiche possono influenzare la libertà di coscienza.

Ciò su cui la giurisprudenza tende a porre l'attenzione è invece l'ampiezza della sfera della coscienza: ciò che le persone pensano o credono è protetto indipendentemente dalla raffinatezza delle opinioni, dalla loro qualità o sostanza. Infatti, è piuttosto comune leggere opinioni giudiziarie secondo le quali «ogni individuo è libero di sostenere le proprie convinzioni religiose, per quanto irrazionali o incoerenti possano sembrare ad alcuni, per quanto sorprendenti»²⁷. Nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo - una corte inglese ha identificato la protezione di opinioni che pure siano «offensive, scioccanti o addirittura moleste per gli altri»²⁸.

Complessivamente, i tribunali e gli studiosi tendono a concordare su una concezione ampia del pensiero umano²⁹. Essi in gran parte condividono l'opinione che le menti delle persone dovrebbero essere protette dall'intrusione e dalla manipolazione; che nessuno dovrebbe essere costretto a condividere i

²³ M.J. BLITZ, *Freedom of Thought*, cit., p. 1051.

²⁴ *Folgero et al. c. Norvegia*, ric. 15472/02, 29 giugno 2007, par. 84.

²⁵ M.J. BLITZ, *Freedom of Thought*, cit., pp. 1115, 1116.

²⁶ *Larissis et al. c. Grecia*, ricc. 140, 759, 958, 959, 960/1996, 24 febbraio 1998, opinione parzialmente dissenziente del giudice Repik.

²⁷ *R (Williamson) v Secretary of State for Education and Employment* [2005] 2 AC 246, 258 (Lord Nicholls).

²⁸ *Maya Forstater v CGD Europe et al., Employment Appeal Tribunal UKEAT/0105/20/JOJ*.

²⁹ S. LIGTHART, T. DOUGLAS, C. BUBLITZ, T. KOOIJMANS, G. MEYNEN, *Forensic Brain-Reading*, cit., p. 192.



propri pensieri e sentimenti; e che nessun individuo dovrebbe essere perseguito per quanto crede³⁰. Oltre alla libertà di pensiero e di coscienza, il diritto alla *privacy* conterrebbe un ulteriore supplemento di tutela, in quanto vieterebbe a chiunque di entrare nel sacro recinto della mente umana³¹. Tuttavia, la libertà di pensiero di *per sé* e il tipo di manipolazione moderata che può influenzarla sono stati raramente teorizzati o analizzati. La maggior parte delle formulazioni è poco più che il frutto di espressioni retoriche, che in realtà non incidono nella decisione dei casi né forniscono indicazioni su come valutare il rispetto e la protezione di tale libertà di fronte agli sviluppi tecnologici.

L'uso pervasivo delle tecnologie nella vita quotidiana rende ancora più grave la discrepanza tra gli sviluppi scientifici e giuridici sulla nozione e la protezione del *forum internum*. Gli studi di psicologia infatti suggeriscono infatti di riconsiderare la nozione e la protezione dell'autonomia personale – anche al fine probabilmente di ricomprendervi oggetti che gli individui utilizzano, e non solo la loro mente.

Come afferma il filosofo Luciano Floridi, ora le persone vivono *onlife*, passando perennemente dal mondo online a quello fisico³². La nozione di *onlife* coglie l'uso diffuso e ininterrotto di strumenti intelligenti che incorporano o utilizzano le capacità dell'IA, ad iniziare dagli *smartphone*. È questo che ha condotto gli studiosi a sviluppare una teoria che tiene conto della forte connessione tra gli individui e i loro strumenti, per riconsiderare ed espandere la nozione di "mente". Il livello di dipendenza da strumenti intelligenti per raccogliere, selezionare ed elaborare informazioni e prendere decisioni secondo questa lettura avrebbe esteso la mente oltre il fenomeno biologico³³: la mente dovrebbe ora essere intesa come comprensiva degli strumenti che gli individui usano nella loro vita quotidiana³⁴. In termini giuridici, alcuni ritengono che tali strumenti esterni dovrebbero godere di un livello di protezione simile a quello

³⁰ UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Freedom of Religion and Belief*, 5 ottobre 2021, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/274/90/PDF/N2127490.pdf?OpenElement>, p. 9; S. ALEGRE, *Rethinking Freedom of Thought*, cit. p. 222.

³¹ Vedi, tra i tanti, *Stanley v. Georgia* 394 U.S. 557, 564 (1969) (Marshall).

³² L. FLORIDI, *Soft Ethics and the Governance of the Digital*, in *Philosophy & Technology* 31/2018, p. 1.

³³ A. CLARK, D. CHALMERS, *The Extended Mind*, in *Analysis*, 58/1998, p. 7 ss., hanno aperto il dibattito.

³⁴ M.J. BLITZ, *Freedom of Thought*, cit. p. 1073.



accordato alla struttura biologica che rende possibile il pensiero umano³⁵.

Dopo più di un decennio, questa enfasi sull'estensione tecnologica della mente è ancora controversa e soggetta a intensi dibattiti e riconsiderazioni da fronti opposti. Tuttavia appare innegabile che la nozione di mente estesa aiuti a evidenziare l'intensità delle interrelazioni tra esseri umani e macchine intelligenti attraverso Internet. Essa sottolinea che gli esseri umani che utilizzano attivamente tali strumenti spesso ricevono passivamente dati critici per la formulazione dei propri punti di vista e che ne informano i processi decisionali.

Da un punto di vista giuridico, l'interconnessione del cervello umano con elementi esterni che espandono la sua mente è doppiamente importante. Da un lato, richiede una forte protezione degli strumenti che contengono ed elaborano informazioni estremamente rilevanti per l'individuo; dall'altro, getta luce sul fatto che alterarli o filtrarne le informazioni che danno ad un individuo può influenzarne la personalità, le opinioni e le decisioni.

4. Conclusioni: una nuova stagione per la libertà di coscienza?

Per quanto universalmente celebrato per la sua attitudine protettiva nei confronti delle persone, l'approccio standard europeo alla regolamentazione delle tecnologie non è stato pienamente soddisfacente. Il suo accentramento sulla *privacy*, che consente solo un "accesso limitato" alla persona e al suo intimo, ha presto mostrato gravi difetti³⁶. Molti hanno criticato l'approccio unidimensionale della *privacy*, che concentra le limitazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei dati, senza considerare come questi vengono successivamente sfruttati³⁷. Come ha recentemente affermato Caroline Reniris, «quando partiamo dal punto di vista dei dati, finiamo con una povertà di inquadramento delle questioni rilevanti e l'incapacità di vedere oltre i dati per apprezzare ciò che è veramente in gioco»³⁸. Woodrow Hartzog, su un piano diverso, ha sostenuto in modo convincente che l'obbligo di informare gli utenti su quali, come e per quanto tempo i dati saranno conservati e utilizzati, si è rivelato controproducente³⁹. Gli indi-

³⁵ Ivi, p. 1075.

³⁶ D.J. SOLOVE, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-Londra, 2009, p. 18.

³⁷ L. WINNER, *The Whale and the Reactor: A Search for Limits in an Age of High Technology*, University of Chicago Press, Chicago, 2020, p. 116.

³⁸ E.M. RENIRIS, *Beyond Data*, The MIT Press, Cambridge (Mass.), 2023, p. 9.

³⁹ W. HARTZOG, *Privacy's Blueprint: The Battle to Control the Design of New Technologies*, cit.



vidui che conducono un'esistenza *onlife* semplicemente non possono far fronte alla quantità di richieste di consenso che ricevono abitualmente quando visitano le pagine web, nota Hartzog: essi dunque spuntano distrattamente le caselle di consenso senza leggerne le clausole. In breve, gli utenti ordinari acconsentono alla maggior parte delle politiche sui dati delle aziende, indipendentemente dal loro livello di invadenza. Questo fenomeno paradossalmente fornisce alle aziende tutte le informazioni che potrebbero trovare utili, scaricando la maggior parte delle loro responsabilità sul consenso ottenuto dagli utenti. Non sorprende, quindi, che l'UE si stia seppur faticosamente spingendo oltre il paradigma della *privacy* e di porre vincoli specifici alle potenzialità manipolative delle tecnologie, ascoltando così gli appelli degli studi psicologici abbozzati sopra. Nel complesso, lo stato delle cose suggerisce che si sta sviluppando una crescente consapevolezza intorno al fatto che proteggere gli individui e le loro «menti estese» attraverso la *privacy* potrebbe non essere sufficiente, soprattutto perché l'uso diffuso dell'IA costringe gli individui a rinunciare facilmente a proteggere i propri dati. L'*AI Act* dovrebbe rappresentare il punto più elevato di questa rinnovata attenzione all'integrazione tra l'uomo e l'IA.

È molto nota (e forse persino abusata nello studio dell'IA) l'invenzione da parte di Jeremy Bentham dell'idea del *Panopticon*: una prigione in cui i detenuti sono costantemente pattugliati da un sistema a cui sono totalmente trasparenti, che li scoraggia a violare il regolamento della prigione per timore di essere immediatamente notati e sanzionati⁴⁰. Michel Foucault ha ripreso l'idea del *Panopticon* e della terribile cancellazione della *privacy*, per sostenere più generalmente che nei tempi moderni il controllo sugli esseri umani «è consistito in una tenue coercizione»⁴¹: il vero potere nelle società moderne risiederebbe in un controllo ininterrotto e pervasivo del comportamento umano, in grado di rilevare ogni piccolo dettaglio della vita di ogni individuo⁴².

Come ha dimostrato Shoshana Zuboff, le tecnologie digitali hanno portato il *Panopticon* ad un altro livello. Il *datamining* può dare vita a un sistema di sorveglianza che non rileva solo i movimenti delle persone, ma anche le loro inclinazioni, le preferenze e i pensieri, e può persino influenzare questi aspetti.

⁴⁰ M. FOUCAULT, *Vegliare e punire: nascita del carcere*, Gallimard, Parigi, 2003, pp. 201 e 203.

⁴¹ *Ivi*, p. 139.

⁴² *Ivi*, p. 209.



Gli studiosi hanno quindi sottolineato la necessità di proteggere i «neurodiritti», una nozione che comprende non solo il pensiero umano, ma anche tali sentimenti, le emozioni e la percezione della realtà⁴³. Ciò che sembra mancare a questo punto è un adeguato sviluppo giuridico che possa sia dare forma a tali diritti sia colmare il loro divario con le nozioni familiari di libertà di pensiero e di coscienza. Tale sviluppo è significativo per almeno tre diverse ragioni.

In primo luogo, articolare i diritti che riguardano il *forum internum* e che provengono da diverse aree disciplinari consente una migliore utilizzazione delle tutele esistenti a protezione della libertà di pensiero e di coscienza, finora sin troppo generiche. La misura in cui un fascio di nuovi diritti si sovrappongono può essere distinto dalle nozioni familiari di pensiero e coscienza richiede un supplemento di analisi.

In secondo luogo, collegare la coscienza e il pensiero come sancito in diversi documenti giuridici con i più recenti sviluppi scientifici riscatta la dimensione trascendente della libertà di pensiero e di coscienza che, come ha un tempo affermato Charles Malik – tra i redattori della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – è stata una delle principali preoccupazioni del movimento per i diritti umani⁴⁴. Collegare il fascio di nuovi diritti, che provengono dagli studi delle scienze dure, con la libertà di coscienza sottolinea in particolare che i pensieri e i sentimenti degli esseri umani sono più di semplici fenomeni biologici: caratterizzano la natura stessa dell'umanità.

In terzo e ultimo luogo, radicare anche i nuovi diritti all'autonomia mentale nei concetti di libertà di pensiero e di coscienza può rendere tali diritti più efficaci. Proteggere la libertà di coscienza significa proteggere il tessuto della civiltà umana – qualcosa che è così prezioso e finora intoccabile che studiosi e giudici hanno pensato che non avesse bisogno di protezione.

⁴³ J. GENSER, S. HERRMANN, R. YUSTE, *International Human Rights Protection Gaps in the Age of Neurotechnology*, May 6, 2022, *Neurorights Foundation*, disponibile su <https://static1.squarespace.com/static/60e5c0c4c4f37276f4d458cf/t/6275130256dd5e2e11d4bd1b/1651839747023/Neurorights+Foundation+PUBLIC+Analysis+5.6.22.pdf>, pp. 4, 5.

⁴⁴ C. MALIK, *The Near East: The Search for Truth*, in *Foreign Affairs*, 30/952, p. 264.